

OGGETTO: Lavoro autonomo occasionale: la nuova comunicazione preventiva.

Premessa

Con riferimento alle **attività dei lavoratori autonomi occasionali**, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. "Decreto Fiscale" (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", ha specificato che – **a decorrere dal 21 dicembre 2021** – l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro**, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

RICORDA. L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2022.

Soggetti interessati

L'obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano **in qualità di imprenditori**. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'**art. 2222 c.c.** – riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986.

APPROFONDIMENTO. Restano viceversa **esclusi**, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera I), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L.



n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Modalità di comunicazione

Secondo tale previsione normativa, quindi, la **comunicazione preventiva obbligatoria all'ITL** competente deve avvenire mediante uno dei seguenti canali:

- posta elettronica;
- sms;
- modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015.

RICORDA. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. In attesa di ciò, la comunicazione andrà effettuata attraverso **l'invio di una e-mail** ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

Quanto ai **contenuti della comunicazione** la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.



RICORDA. Una comunicazione già trasmessa potrà essere **annullata** o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Aspetti sanzionatori

La nuova disposizione prevede che in caso di **violazione dei predetti obblighi**, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso **tra 500 e 2.500 euro** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

RICORDA. Le sanzioni potranno essere dunque **più di una** laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

In tale ipotesi **non si applicherà la procedura di diffida**, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

NOVITÀ. Inoltre, si stabilisce che l'Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un **provvedimento di sospensione** laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.



Fac simile bozza del modello di comunicazione

Di seguito si fornisce una bozza del modello di comunicazione, in riferimento al testo della mail da inviare all'ITL competente.

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale	
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunica autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la p.IVA/CF e il sig nato a il con CF e resisseguente attività	re l'avvio di una prestazione di lavoro a società, con sede legale in dente in, per lo svolgimento della
La prestazione occasionale verrà resa presso i locali ed Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un com ritenuta d'acconto del 20%.	l inizierà il
 Si precisa che: la prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non riel committente; l'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autono alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né o propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizione. 	omia tecnica ed organizzativa, senza di orario, potendo autodeterminare i
Si allega la lettera di incarico.	
	L'Azienda

Vi invitiamo a consultare il sito di Studio per eventuali aggiornamenti e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Andrea Giuliani